

DELIBERAZIONE 11 DICEMBRE 2015
604/2015/S/EEL

**AVVIO DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO IN MATERIA DI SISTEMA INDENNITARIO
PER L'ESERCENTE LA VENDITA USCENTE IN CASO DI MOROSITÀ DEL CLIENTE FINALE.
EVENTUALE CHIUSURA CON PROCEDURA SEMPLIFICATA**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 11 dicembre 2015

VISTI:

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'art. 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- l'art. 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- l'art. 45, del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 25 gennaio 2008, 4/08 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: deliberazione 4/08);
- l'Allegato B alla deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2009, 191/09 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: deliberazione 191/09);
- l'Allegato 3 alla deliberazione dell'Autorità 30 novembre 2010, 219/10 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: deliberazione 219/10);
- l'Allegato A della deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" (di seguito: deliberazione 243/2012/E/COM);
- la deliberazione dell'Autorità 23 aprile 2015, 177/2015/A (di seguito: deliberazione 177/2015/A).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 191/09, l'Autorità ha istituito un sistema che garantisce un indennizzo all'esercente la vendita uscente, in caso di mancato incasso del credito o di parte di esso, relativo alle fatture degli ultimi tre mesi di erogazione

della fornitura prima della data di effetto dello *switching* per il servizio prestato (di seguito: sistema indennitario) (art. 2, comma 1, dell'Allegato B alla citata deliberazione);

- detto sistema indennitario costituisce, per l'esercente la vendita, uno strumento di tutela relativo a quelle situazioni di morosità del cliente finale rispetto alle quali il ricorso agli ordinari strumenti di tutela del credito risulta impossibile (perché l'esercente non può sospendere la fornitura in quanto non è più controparte di un contratto attivo con il cliente finale) e molto spesso particolarmente oneroso (qualora gli importi del credito maturato siano di entità tale da rendere diseconomico il ricorso alle ordinarie azioni di recupero del credito);
- il sistema in esame persegue anche l'obiettivo di far gravare l'onerosità relativa alla morosità sul cliente finale che la genera, attraverso il pagamento del corrispettivo di morosità (di seguito: corrispettivo C^{MOR});
- nello specifico, il sistema indennitario prevede che l'esercente la vendita uscente possa presentare richiesta di indennizzo al gestore del sistema indennitario (di seguito: Gestore) - identificato con deliberazione 219/10 nella società Acquirente Unico S.p.a. - qualora si verificano determinate condizioni (art. 4 dell'Allegato B alla deliberazione 191/09);
- tra queste condizioni, l'art. 2, comma 2, dell'Allegato B alla deliberazione 191/09, indica la costituzione in mora del cliente finale ai sensi dell'art. 3, comma 2, deliberazione 4/08 e l'informazione al cliente finale, nella comunicazione di costituzione in mora, che, in caso di inadempimento, verrà applicato l'indennizzo di cui all'art. 3, comma 2, dell'Allegato B alla deliberazione 191/09 ovvero l'indennizzo riconosciuto all'esercente la vendita uscente in caso di morosità del cliente finale;
- l'art. 3, comma 2, della deliberazione 4/08 dispone che la costituzione in mora deve tassativamente contenere tutte le informazioni ivi elencate, tra le quali, ad esempio, il termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento, il termine decorso il quale, in costanza di mora, l'esercente la vendita provvederà ad inviare all'impresa distributrice la richiesta di sospensione della fornitura e le modalità con cui il cliente può comunicare l'avvenuto pagamento;
- ai sensi dell'art. 6, dell'Allegato B alla deliberazione 191/09, la richiesta di indennizzo è annullata qualora il cliente finale provveda a sanare l'intera posizione debitoria relativa al rapporto contrattuale con l'esercente la vendita uscente (comma 1, lett. a) e in questo caso (comma 2, lett. a) l'esercente la vendita uscente è tenuto, tra l'altro, a comunicare al Gestore l'annullamento della richiesta di indennizzo;
- l'art. 9, comma 1, dell'Allegato 3, della deliberazione 219/10, specifica le informazioni che la comunicazione di annullamento della richiesta di indennizzo di cui al precedente alinea deve contenere e dispone che l'esercente la vendita uscente deve effettuare tale comunicazione entro due giorni dall'avvenuto

accertamento del pagamento da parte del cliente finale; il Gestore provvederà poi ai conseguenti incombenzi di propria competenza;

- il sistema indennitario prevede una gestione centralizzata, in cui il Gestore riceve la richiesta di indennizzo e provvede alla gestione dei flussi nei confronti di tutti i partecipanti al sistema (indennitario), ossia il c.d. esercente la vendita uscente, il c.d. esercente la vendita entrante, l'impresa di distribuzione e la Cassa conguaglio per il settore elettrico, per cui il suo efficiente funzionamento richiede che le comunicazioni al Gestore siano effettuate tempestivamente e comunque nel rispetto dei termini stabili dalla regolazione.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- a seguito di diversi reclami nei confronti di Edison Energia S.p.a. (di seguito: Edison Energia o società) in materia di corrispettivo C^{MOR} , presentati allo Sportello per il consumatore di energia, gli Uffici dell'Autorità, con nota 28 maggio 2015 (prot. Autorità n. 16819), hanno chiesto alla società alcuni chiarimenti, ricevuti con nota 9 luglio 2015 (prot. Autorità n. 20570);
- in tale nota, Edison Energia ha dichiarato che con riguardo alle richieste di corrispettivo C^{MOR} , presentate fino al 31 dicembre 2012, risultano:
 - 12.000 richieste per le quali la lettera di sollecito/messa in mora inviata non è conforme all'art. 2, comma 2, lettera b), dell'Allegato B alla deliberazione 191/09 e all'art. 3, comma 2 della deliberazione 4/08;
 - 27.000 richieste per le quali non è stata inviata alcuna lettera di sollecito/messa in mora, in violazione dell'art. 2, comma 2, lettera b), dell'Allegato B alla deliberazione 191/09 e dell'art. 3, comma 2, della deliberazione 4/08;
- inoltre, nelle predetta nota 9 luglio 2015 (prot. Autorità n. 20570), la società ha dichiarato che sarebbero conformi alla regolazione le lettere di sollecito/messa in mora relative alle richieste di corrispettivo C^{MOR} , presentate dal 1 gennaio 2013;
- infine, nella medesima nota 9 luglio 2015 (prot. Autorità n. 20570), Edison ha dichiarato che, al 2 luglio 2015, risultano 370 casi in cui la richiesta di annullamento del corrispettivo C^{MOR} è stata inviata al Gestore oltre il termine di due giorni previsto dall'art. 6, comma 2, dell'Allegato B alla deliberazione 191/09 e dall'art. 9, comma 1, dell'Allegato 3 alla deliberazione 219/10;
- a fronte di quanto dalla medesima dichiarato, Edison Energia risulta, pertanto, avere violato gli artt. 2, comma 2, e 6 della deliberazione 191/09, l'art. 3, comma 2, della deliberazione 4/08, e l'art. 9 dell'Allegato 3 alla deliberazione 219/10.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- l'art. 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11 prevede che l'Autorità disciplini, con proprio regolamento, nel rispetto della legislazione vigente in materia, i procedimenti sanzionatori di sua competenza nonché i casi in cui, con l'accordo dell'impresa destinataria dell'atto di avvio del procedimento

- sanzionatorio, possano essere adottate modalità procedurali semplificate di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie;
- in attuazione dell'art. 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11, l'art. 5, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com prevede che l'Autorità, fatti salvi i diritti di contraddittorio e difesa, si riservi la facoltà, nel caso in cui gli elementi raccolti dagli Uffici sorreggano sufficientemente la fondatezza della contestazione, di determinare, nella deliberazione di avvio del procedimento sanzionatorio, l'importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento e che, contestualmente alla notifica della deliberazione di avvio, vengano allegati i documenti su cui si basa la contestazione;
 - nei casi di cui al citato art. 5, comma 1, il destinatario della deliberazione di avvio del procedimento sanzionatorio può, entro trenta giorni dalla notifica della stessa:
 - effettuare il pagamento della sanzione in misura ridotta, pari ad un terzo del valore di quella determinata nella deliberazione di avvio, estinguendo, in questo modo, il procedimento sanzionatorio (art. 5, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com);
 - in alternativa al punto precedente, proseguire con l'ordinario procedimento e con i connessi diritti di contraddittorio e difesa (art. 45 del decreto legislativo 93/11 e art. 16 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com).

RITENUTO CHE:

- gli elementi acquisiti costituiscano presupposto per l'avvio di un procedimento sanzionatorio nei confronti di Edison Energia;
- gli elementi acquisiti, essendo altresì sufficienti a sorreggere la fondatezza della contestazione, consentano, ai sensi dell'art. 5, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, di determinare, nella presente deliberazione di avvio, l'importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento secondo i criteri di cui all'art. 11, della legge 689/81 e di cui all'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com e, in particolare, tenendo conto che:
 - quanto al criterio della *gravità della violazione*, la società ha disatteso disposizioni volte ad assicurare il corretto funzionamento del sistema indennitario istituito dall'Autorità a tutela dell'esercente la vendita in situazioni di morosità del cliente finale; si rileva che le violazioni hanno riguardato la gestione delle richieste di corrispettivo C^{MOR} nel periodo indicato dalla società nella citata nota 9 luglio 2015;
 - con riferimento *all'opera svolta dall'agente* per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, non risulta alcuna circostanza rilevante;
 - per quanto riguarda il criterio della *personalità dell'agente*, la società si è resa responsabile di altre violazioni di provvedimenti dell'Autorità; segnatamente, con deliberazione VIS 77/08 è stata sanzionata per violazione

- delle disposizioni in merito al c.d. coefficiente M di cui alla deliberazione 237/00 nell'ambito della regolazione tariffaria del servizio di fornitura del gas naturale e con deliberazione VIS 111/10 le è stata irrogata una sanzione per violazione delle disposizioni in materia di trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di elettricità di cui alla deliberazione 152/06;
- in merito alle *condizioni economiche dell'agente*, il fatturato realizzato nell'anno 2014 è pari a circa euro 4.635.000.000;
 - gli elementi sopra evidenziati consentano, pertanto, di determinare la sanzione nella misura di euro 246.000 (duecentoquarantaseimila)

DELIBERA

1. di avviare un procedimento sanzionatorio nei confronti di Edison Energia S.p.a., per accertare la violazione delle disposizioni in materia di sistema indennitario di cui in motivazione e per l'adozione di un provvedimento sanzionatorio, ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera c), legge 481/95;
2. di determinare, ai sensi dell'art. 45 del decreto legislativo 93/11 e dell'art. 5, comma 1, dell'Allegato A della deliberazione 243/2012/E/com, l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria che risulterebbe, pari ad euro 246.000 (duecentoquarantaseimila);
3. di allegare, ai fini della notifica di cui al punto 11, ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato A della deliberazione 243/2012/E/com, i documenti su cui si basa la contestazione di cui al precedente punto 1;
4. di avvisare che il destinatario della presente deliberazione, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica della stessa, può:
 - i. ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, rinunciando alle ulteriori formalità del procedimento, effettuare il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura pari ad un terzo del valore determinato al precedente punto 2, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.a. presentando il modello "F23" (recante codice ente "QAE" e codice tributo "787T"), come previsto dal decreto legislativo 237/97;
 - ii. in alternativa al punto precedente, proseguire con l'ordinario procedimento sanzionatorio avviato con il presente provvedimento;
5. di prevedere che l'eventuale pagamento della sanzione amministrativa ridotta, di cui al punto 4.i. - che dovrà essere comunicato all'Autorità mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato - determini, ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, l'estinzione del presente procedimento sanzionatorio;
6. di nominare, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. g), e dell'art. 13, comma 3, lett. b), dell'Allegato A, del punto 3.4 dell'Allegato B e del punto 5 alla

- deliberazione 177/2015/A, quale responsabile del procedimento, il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni;
7. di fissare in 180 (centottanta) giorni, decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento, il termine di durata dell'istruttoria;
 8. di fissare in 90 (novanta) giorni, decorrenti dal termine dell'istruttoria fissato ai sensi del precedente punto 7, il termine per l'adozione del provvedimento finale;
 9. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'art. 8, dell'Allegato A della deliberazione 243/2012/E/COM, possono accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione Sanzioni e Impegni;
 10. di avvisare che le comunicazioni, di cui all'art. 33, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/COM, possono essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo sanzioni-impegni.aeegsi@pec.energia.it e di invitare, altresì, i partecipanti al presente procedimento a comunicare, nel primo atto utile, l'eventuale casella di posta elettronica certificata (PEC) presso la quale ricevere le comunicazioni relative al procedimento avviato con il presente provvedimento;
 11. di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, a Edison Energia S.p.a., Foro Buonaparte, n. 31, 20121 Milano e ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: edisonenergia@pec.edison.it e gruppoedison@pec.edison.it e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

11 dicembre 2015

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni